



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza n. 29 del 21/04/2020

Oggetto: Misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Preso atto che successivamente ed in base all'evolversi del fenomeno epidemico sul territorio nazionale si sono succeduti diversi provvedimenti da parte di organi centrali e regionali, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 attualmente efficace, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020, che tra l'altro proroga fino al 3 maggio le sospensioni e le restrizioni previste dai precedenti provvedimenti nazionali;

Visto il D.L. n. 18 del 17/03/2020;

Visto il D.L. n. 19 del 25/03/2020;

Visto il D.L. n. 23 del 08/04/2020;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 32 del 12/04/2020 attualmente efficace di proroga degli effetti delle precedenti ordinanze regionali fino al 3 maggio c.a. e di parziale deroga ad alcune previsioni della normativa nazionale;

Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 19 del 12/03/2020, di chiusura del cimitero al pubblico, con relativa disposizione di servizio n. 2 del 12/03/2020 del Responsabile di Settore;

Richiamata altresì la propria ordinanza sindacale n. 20 del 13/03/2020, di chiusura al pubblico degli uffici comunali e di gestione degli ingressi per attività urgenti e indifferibili;

Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 23 del 24/03/2020 dispositiva di meccanismi di filtro e modulazione degli ingressi nelle medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e simili, nonché dispositive di misure per il distanziamento interno dei clienti e misure di protezione e sanificazione dei locali;

Richiamata altresì la propria ordinanza sindacale n. 25 del 01/04/2020, di chiusura delle attività commerciali presenti su tutto il territorio comunale non interessate dai provvedimenti di sospensione, entro le ore 19:00;

Richiamata altresì la propria ordinanza sindacale n. 27 del 07/04/2020, di ulteriori misure in materia di mobilità dei cittadini su tutto il territorio comunale;

Richiamata altresì la propria ordinanza sindacale n. 28 del 14/04/2020, proroga effetti precedenti ordinanze sindacali sul territorio del Comune di Pontecagnano Faiano;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'esigenza di mantenere ancora alta l'attenzione sul territorio nazionale e regionale, nonostante si inizi ad intravedere un timido decremento dei numeri del contagio ed una flessione del carico dei ricoveri sulle strutture sanitarie;

Considerato che i report della Unità di Crisi Regionale attestano che nella attuale fase della pandemia occorre non allentare le misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate e che il trend dei contagi risente ancora significativamente del mancato rispetto del distanziamento sociale;

Ravvisato pertanto che occorre confermare il complessivo impianto delle misure ulteriori previste ad oggi vigenti nel territorio comunale al fine di contenere l'aumento dei contagi;

Che le misure disposte con le citate ordinanze sindacali non risultano in contrasto con le previsioni statali e regionali, ex art. 3, co.2, del D.L. 19/2020;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000;

ORDINA

1. Con riferimento all'intero territorio comunale la chiusura al pubblico nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020, delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle rivendite di tabacchi nonché di tutte le attività elencate nell'allegato 1 e 2 del DPCM 11/03/2020 e s.m.i., non interessate dai provvedimenti di sospensione, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;
2. Sono esonerate dalle limitazioni le seguenti attività commerciali: Farmacie, parafarmacie e rivendite di articoli medicali ed ortopedici, attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, edicole;
3. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti dalla pubblicazione della stessa;
4. I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione di sanzione pecuniaria da € 25 ad € 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che la violazione non comporti sanzioni più gravi;
5. Di trasmettere la presente ordinanza, per quanto di competenza, alla Prefettura di Salerno, alla Locale Stazione dei Carabinieri di Pontecagnano, al Comando Polizia Locale, agli Uffici comunali competenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO
Dot. Giuseppe Lanzara